

<b>Assessorato</b>	SAN - SANITA' E TUTELA DELLA SALUTE		
<b>Direzione</b>	29 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE		
<b>Settore</b>	29.4 - Assistenza extra ospedaliera		
<b>Num. Definitivo</b>	23 - 2687	<b>Num. Provvisorio</b>	52901
<b>Data ODG</b>	24/04/2006	<b>Legislatura</b>	8
<b>Num. Bollettino</b>	21	<b>Data Bollettino</b>	25/05/2006
<b>Num. Notiziario</b>	0	<b>Data Notiziario</b>	
<b>Direttore Regionale</b>	DEMICHELI Vittorio		
<b>Responsabile Settore</b>	OBERTO TARENA Michele		
<b>Estensore Delibera</b>	SCIACCA Annunziata		
<b>DELIBERA APPROVATA</b>			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">dati di bilancio ►</div>			
<b>Delibera in versione definitiva</b>			
<b>Oggetto</b>			
D.G.R. n. 43-4707 del 3.12.01 "Requisiti tecnico-organizzativi dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita". Modifiche.			

Con deliberazione n° 43-4707 del 3.12.01, la Giunta Regionale, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero della Sanità del Regolamento specifico, ha approvato, ad integrazione dei requisiti di cui alla DCR n° 616/00, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui devono essere dotati i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) pubblici e privati. Con il suddetto provvedimento la Giunta Regionale, dato atto che gli interventi di PMA attualmente in uso sono collocabili all'interno di tre livelli distinti per complessità crescente delle caratteristiche tecnico-scientifiche e delle attrezzature e competenze professionali necessarie, ha individuato tre categorie di requisiti variabili a seconda delle prestazioni che ciascuna struttura intende erogare e ha classificato i Centri in tre distinti livelli.

Con circolare assessorile datata 4.12.02 sono state fornite le indicazioni operative per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Con l'entrata in vigore della L. n° 40 del 19.2.04, recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita", è stato ulteriormente stabilito che gli interventi di Fecondazione Assistita sono da effettuarsi in strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni e conseguentemente alle medesime è stato attribuito il compito di definirne, con proprio atto, i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi, nonché i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni in materia.

Con decreto del Ministro della Sanità del 21.7.04, sono state approvate le linee-guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita vincolanti per tutte le strutture autorizzate, così come previsto dall'art. 7 della L. 40/04 e con DMS 16.12.04 sono state fornite indicazioni circa la formulazione del consenso informato.

Con Decreto del Ministero della Salute del 7.10.05 è stato, altresì, istituito il "Registro Nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di PMA, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime". Conseguentemente, anche in attuazione dell'art. 11 della L. n. 40/04 l'iscrizione al registro è obbligatoria da parte delle strutture autorizzate.

In data 11.11.04, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, ha approvato il documento "Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di PMA", elaborato dal gruppo tecnico interregionale, quale indicazione per un'applicazione omogenea sul territorio, ferma restando la possibilità per le Regioni di individuare ulteriori requisiti anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia.

Tutto ciò premesso, si rende necessario apportare alcune modifiche e/o integrazioni all'allegato 1 alla DGR n° 43-4707 del 3.12.01, al fine di uniformare il suddetto documento alle indicazioni nazionali in materia.

Rilevato come allo stato attuale non siano ancora operative le competenti sezioni del CO.RE.SA., insediato in data 5 aprile u.s., per cui non è possibile acquisirne in tempi brevi il parere.

Vista la L. n° 40 del 19.2.04;

visto il DMS del 21.7.04;

visto il DMS del 16.12.04;

visto il DMS del 7.10.05;

visto il documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome dell'11.11.04;

vista la DGR n° 43-4707 del 3.12.01;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### d e l i b e r a

- di approvare le modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 43-4707 del 3.12.01, da intendersi sostituito dall'allegato A della presente deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, debbano espletare, di norma, con cadenza programmata, specifici controlli sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e sulla permanenza dei requisiti dei Centri privati di Procreazione Medicalmente Assistita, adottando, altresì, le opportune misure di vigilanza, ogni qual volta si renda necessario;
- di stabilire che in caso di comprovate inosservanze della normativa vigente in materia le Aziende Sanitarie Locali provvederanno alla relativa segnalazione agli Enti preposti al

rilascio dell'autorizzazione, affinché questi ultimi assumano i propri adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.